



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE PUGLIA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

CCI	2014IT06RDRP020
-----	-----------------

Proposte di modifica
Reg. (UE) 1305/2013, art. 11, b), i), ii)

Maggio 2018

Elenco delle modifiche

1. Misura 1	8
1.1 Adeguamento dell'aliquota di sostegno al 60 -70% per attività relative a prodotti fuori allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato per le Sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3.	8
1.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	10
1.1.2 Effetti previsti dalla modifica	11
1.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori	11
1.1.4 Rapporto tra modifica ed AP.....	11
2. Misura 2	11
2.1 Adeguamento al Reg. (Ue) n. 2393/2017 delle tipologie di beneficiari.....	11
2.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	14
2.1.2 Effetti previsti dalla modifica	14
2.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori	14
2.1.4 Rapporto tra modifica ed AP.....	14
3. Sottomisura 3.2.....	14
3.1 Inserimento del riferimento al Regime dell'Aiuto di Stato per la sottomisura 3.2.....	14
3.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	15
3.1.2 Effetti previsti dalla modifica	15
3.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori	15
3.1.4 Rapporto tra modifica ed AP.....	15
4. Misura 4	15
4.1 Inserimento delle spese generali tra i costi ammissibili nella sottomisura 4.4, ed eliminazione delle spese in economia.....	15
4.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	16
4.1.2 Effetti previsti dalla modifica	16
4.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori	16
4.1.4 Rapporto tra modifica ed AP.....	16
5. Sottomisura 4.1 C.....	16
5.1 Modifica dell'aliquota di sostegno	16
5.2 Riduzione del massimale.....	16
5.3 Ampliamento delle tipologie di investimenti ammissibili con il fondi di garanzia a prima richiesta.	16
5.3.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	20
5.3.2 Effetti previsti dalla modifica	20
5.3.3 Impatto della modifica sugli indicatori	20
5.3.4 Rapporto tra modifica ed AP.....	20

6.	<i>Sottomisura 5.2</i>	20
6.1	Inserimento dei costi standard per investimenti di ripristino collegati alla Xylella.....	20
6.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	21
6.1.2	Effetti previsti dalla modifica	21
6.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	21
6.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	22
7.	<i>Sottomisura 6.4</i>	22
7.1	Adeguamento alla normativa vigente relativa agli Aiuti di Stato	22
7.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	22
7.1.2	Effetti previsti dalla modifica	22
7.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	22
7.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	22
8.	<i>Misura 8</i>	22
8.1	Introduzione del Regime dell’Aiuto di Stato	23
8.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	28
8.1.2	Effetti previsti dalla modifica	28
8.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	28
8.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	28
9.	<i>Sottomisura 9.1</i>	28
9.1	Adeguamento dei riferimenti normativi.....	28
9.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	29
9.1.2	Effetti previsti dalla modifica	29
9.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	29
9.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	29
10.	<i>Sottomisura 10.1</i>	29
10.1	Introduzione di un limite per eventuali riduzioni di superficie o U.B.A. nel corso del periodo di impegno	29
10.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	32
10.1.2	Effetti previsti dalla modifica	32
10.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	32
10.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	32
11.	<i>Sottomisura 10.2</i>	32
11.1	Adeguamento dei riferimenti normativi e inserimento del Regime dell’Aiuto di Stato.....	32
11.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	33
11.1.2	Effetti previsti dalla modifica	33

11.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	33
11.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	33
12.	<i>Misura 14</i>	33
12.1	Inserimento della Misura 14 (articolo 33)	34
12.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	40
12.1.2	Effetti previsti dalla modifica	40
12.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	40
12.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	40
13.	<i>Sottomisura 16.1</i>	40
13.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	40
13.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	41
13.1.2	Effetti previsti dalla modifica	41
13.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	41
13.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	41
14.	<i>Sottomisura 16.2</i>	41
14.1	Adeguamento dell'aliquota di sostegno al 50% per attività relative a prodotti fuori Allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato	41
14.2	Modifica del massimale di spesa ammissibile	41
14.2.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	42
14.2.2	Effetti previsti dalla modifica	42
14.2.3	Impatto della modifica sugli indicatori	42
14.2.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	42
15.	<i>Sottomisura 16.3.1</i>	43
15.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	43
15.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	43
15.1.2	Effetti previsti dalla modifica	43
15.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	43
15.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	43
16.	<i>Sottomisura 16.3.2</i>	43
16.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	43
16.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	43
16.1.2	Effetti previsti dalla modifica	44
16.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	44
16.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	44
17.	<i>Sottomisura 16.4</i>	44

17.1	Inserimento di investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale	44
17.2	Adeguamento dei riferimenti normativi	44
17.2.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	44
17.2.2	Effetti previsti dalla modifica	45
17.2.3	Impatto della modifica sugli indicatori	45
17.2.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	45
18.	<i>Sottomisura 16.5</i>	45
18.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	45
18.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	45
18.1.2	Effetti previsti dalla modifica	45
18.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	45
18.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	46
19.	<i>Sottomisura 16.6</i>	46
19.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	46
19.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	46
19.1.2	Effetti previsti dalla modifica	46
19.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	46
19.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	46
20.	<i>Sottomisura 16.8</i>	46
20.1	Eliminazione del massimale per le domande di sostegno	46
20.2	Adeguamento dei riferimenti normativi	46
20.2.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	48
20.2.2	Effetti previsti dalla modifica	48
20.2.3	Impatto della modifica sugli indicatori	48
20.2.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	48
21.	<i>Sottomisura 19.2</i>	48
21.1	Adeguamento dei riferimenti normativi	48
21.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	49
21.1.2	Effetti previsti dalla modifica	49
21.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	49
21.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	49
22.	<i>Sezione 7</i>	49
22.1	Adeguamento delle performance attese al 31.12.2018 e al 31.12.2023 in funzione delle modifiche di contesto intervenute e/o delle eventuali sovrastime operate in fase di programmazione.....	49
22.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	52

22.1.2	Effetti previsti dalla modifica	55
22.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	55
22.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	55
23.	<i>Sezione 8</i>	55
23.1	Inserimento del paragrafo “ <i>ao) Disposizioni applicabili alle misure ed interventi finanziati tramite aiuti di Stato, ex art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i> ”	55
23.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	57
23.1.2	Effetti previsti dalla modifica	57
23.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	58
23.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	58
24.	<i>Sezione 10 e 11</i>	58
24.1	Trasferimento delle risorse finanziarie M04 e adeguamento degli indicatori P3 - FA 3a, P4 e P5 - FA 5a	58
24.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	61
24.1.2	Effetti previsti dalla modifica	62
24.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	62
24.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	62
24.2	Trasferimento delle risorse finanziarie M10 e adeguamento dell’ indicatore P4 e della tabella esplicativa della M10	62
24.2.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	65
24.2.2	Effetti previsti dalla modifica	65
24.2.3	Impatto della modifica sugli indicatori	65
24.2.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	65
24.3	Trasferimento delle risorse finanziarie M11 e adeguamento dell’ indicatore P4 e della tabella esplicativa della Misura 11.....	65
24.3.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	67
24.3.2	Effetti previsti dalla modifica	68
24.3.3	Impatto della modifica sugli indicatori	68
24.3.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	68
24.4	Imputazione risorse finanziarie per la Misura 14 e adeguamento degli indicatori P3 – FA 3a, P4 e P5 – FA 5b	68
24.4.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	71
24.4.2	Effetti previsti dalla modifica	71
24.4.3	Impatto della modifica sugli indicatori	71
24.4.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	71
24.5	Trasferimento delle risorse finanziarie M16 e adeguamento dell’ indicatore P5 – FA 5a e 5b.....	71

24.5.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	72
24.5.2	Effetti previsti dalla modifica	72
24.5.3	Impatto della modifica sugli indicatori	72
24.5.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	72
24.6	Adeguamento delle risorse finanziarie della Misura 113	73
24.6.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	73
24.6.2	Effetti previsti dalla modifica	73
24.6.3	Impatto della modifica sugli indicatori	73
24.6.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	73
25.	<i>Sezione 13</i>	73
25.1	Adeguamento alle notifiche/esenzioni Aiuti di Stato	73
25.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	80
25.1.2	Effetti previsti dalla modifica	80
25.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	80
25.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	80
26.	<i>Sezione 15</i>	80
26.1	Modifica dei beneficiari	80
26.1.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	80
26.1.2	Effetti previsti dalla modifica	80
26.1.3	Impatto della modifica sugli indicatori	80
26.1.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	80
27.	<i>Sezione 19</i>	81
27.1	Rideterminazione degli importi in transizione.....	81
27.2	Spostamento della data ultima di realizzazione delle operazioni al 31.12.2020.....	81
27.2.1	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	84
27.2.2	Effetti previsti dalla modifica	84
27.2.3	Impatto della modifica sugli indicatori	84
27.2.4	Rapporto tra modifica ed AP.....	84

Nel presente documento vengono inserite le proposte di integrazione con il colore del carattere rosso. Il carattere rosso barrato viene utilizzato invece per mettere in evidenza le parti di testo che vengono eliminate.

1. Misura 1

1.1 Adeguamento dell'aliquota di sostegno al 60 -70% per attività relative a prodotti fuori allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato per le Sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3.

Testo modificato

[....]

§ 8.2.1. 8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

[....]

§ 8.2.1.3.1. 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

[....]

§ 8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- ~~negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);~~
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- ~~nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;~~
- ~~nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;~~
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

[....]

§ 8.2.1.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile **per le azioni che riguardano i prodotti che rientrano nell'Allegato I del TFUE; per le azioni che riguardano i prodotti fuori Allegato I, le aliquote saranno pari a:**

- 60% per le medie imprese
- 70% per le piccole e micro imprese

Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione – Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"

[....]

§ 8.2.1.3.2. 1.2 Sostegno per azioni di informazione e dimostrazione

[....]

§ 8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- ~~negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);~~
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- ~~nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;~~
- ~~nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;~~
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. e i.

[...]

§ 8.2.1.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile ~~per le azioni che riguardano i prodotti che rientrano nell'Allegato I del TFUE; per le azioni che riguardano i prodotti fuori Allegato I, le aliquote saranno pari a:~~

- 60% per le medie imprese
- 70% per le piccole e micro imprese

~~Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"~~

[...]

§ 8.2.1.3.3. 1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende

[...]

§ 8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti di imprese agricole, e forestali. ~~, gestori del territorio e PMI del territorio rurale (destinatari finali).~~

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti tre valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

- a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
- b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;
- c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c), coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

§ 8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- ~~negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);~~
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- ~~nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;~~
- nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

[....]

§ 8.2.1.3.3.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Sono ammesse solamente le visite in aziende e scambi interaziendali tra aziende che producono e trasformano prodotti allegato I (per trasformazione solo per le aziende che hanno come prodotto finale, un prodotto allegato I) **e per le aziende che operano nel settore forestale.**

Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende".

[....]

1.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Adeguamento a seguito dell'approvazione del Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), per interventi che non ricadono nell'art. 42 del TFUE.

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori Allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg.(UE) n.1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

1.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013.

1.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

1.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

2. Misura 2

2.1 Adeguamento al Reg. (Ue) n. 2393/2017 delle tipologie di beneficiari

Testo modificato

[....]

§ 8.2.2.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

[....]

§ 8.2.2.3.1.1. 2.1 Sostegno per l'utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

[....]

§ 8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo pubblico in conto capitale a rimborso parziale – nel caso di consulenza aziendale erogata da organismi di consulenza – o totale – nel caso di consulenza aziendale erogata dall'Autorità di Gestione del PSR - dei costi sostenuti dal beneficiario per somministrare il servizio di consulenza agli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale che lo richiedono.

§ 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Art. 13 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il tipo di operazione verrà attuato nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici e in particolare:

Principi generali sui contratti pubblici derivati dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFEU);

~~Direttiva 2004/18/EC e 2004/17/EC, recepita nella legislazione nazionale dal D.Lgs n. 163/2006;~~

~~Direttiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU (recepita nella legislazione nazionale);~~

~~Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;~~

~~Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (GUUE C 204/2014);~~

~~Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".~~

§ 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

~~Sono beneficiari del sostegno: i prestatori del servizio di consulenza riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Questi beneficiari potranno erogare esclusivamente consulenza individuale alla singola azienda; l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020. Questo beneficiario potrà erogare esclusivamente consulenza di carattere collettivo.~~

~~I Destinatari della consulenza sono:~~

- ~~• imprenditori agricoli e forestali;~~
- ~~• gestori del territorio;~~
- ~~• PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.~~

§ 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

~~E' ammissibile il costo definito quale corrispettivo in esito alle relative gare. Il costo deve coprire ogni onere relativo allo svolgimento del servizio, tra cui:~~

- ~~- costi personale;~~
- ~~- costi per materiali di supporto, supporti informativi e multimediali;~~
- ~~- costi di trasferta;~~
- ~~- costi di progettazione e organizzativi;~~
- ~~- costi relativi a spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile;~~
- ~~- assicurazioni, imposte e IVA, ove non recuperabile.~~

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori primari. Tra le spese ammissibili non rientra l'acquisto di apparecchiature informatiche di supporto e/o software, sia a livello aziendale sia a livello di soggetto che presta il servizio.

§ 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono d'applicazione nella circostanza in cui i beneficiari siano i prestatori del servizio di consulenza le seguenti condizioni di ammissibilità.

I beneficiari del sostegno devono essere dotati di:

- adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, per tutta la durata della Programmazione 2014-20;
- esperienza di detto personale nei settori per cui è richiesto di prestare consulenza, nonché di adeguata conoscenza, competenza e capacità operativa negli elementi della consulenza oggetto della misura;
- fini statutarie che comprendano l'esercizio dell'attività di consulenza a favore di aziende agricole e/o forestali;
- garanzia di adeguati mezzi tecnici e amministrativi e di almeno una sede operativa nel territorio regionale;
- **assenza di conflitto d'interesse ai sensi della normativa vigente.**

Il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza. I soggetti beneficiari ed il personale ad essi afferente non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi e, in particolare, sono esclusi i venditori di mezzi tecnici e i soggetti e/o consulenti che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici finalizzati all'erogazione di aiuti e sussidi pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale, compresi i controlli sanitari.

§ 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

~~La procedura di selezione dei beneficiari è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.~~

I criteri di selezione saranno applicati ai servizi di consulenza proposti dai beneficiari **prestatori dei servizi di consulenza** e nella selezione dei beneficiari ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013. Detti criteri si ispirano ai seguenti principi:

- rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014-2020;
- capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell' art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/13.
- convenienza economica.

La consulenza sarà erogata prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate:

- consulenza finalizzata alla perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione per la competitività;
- consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al rispetto delle relative norme connesse;
- consulenza tecnica specifica, legata a percorsi di diversificazione dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità.

La selezione si ispira ai principi di obiettività, accessibilità, trasparenza, equità e pari opportunità. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati **mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati**. I soggetti sottoposti alla selezione ed il personale ad essi afferente non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi.

I principi di selezione che il Beneficiario dovrà applicare per la valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale sono:

1. premialità agli imprenditori che accedono per la prima volta al tipo di operazione, per garantire a tutti una possibilità di accesso alla conoscenza;
2. premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma.

§ 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo per l'utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013. **Nel caso di beneficiari prestatori di servizi di consulenza** l'aliquota di sostegno della spesa ammessa a contributo è pari all'85% della spesa rendicontata. La restante quota del 15% sarà a carico del fruitore della consulenza. **Nel caso di beneficiario Autorità di Gestione** l'aliquota di sostegno della spesa ammessa a contributo è pari al 100% della spesa rendicontata.

2.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'emanazione del Reg. (UE) 2393/2017 ha ampliato le tipologie di beneficiari della Misura 2. Tale cambiamento rende possibile, tra l'altro, l'erogazione di servizi di consulenza da parte dell'Autorità di Gestione dei programmi oltre a modificare la procedura di selezione dei beneficiari, sino ad ora causa ostativa alla attuazione della Misura. Queste nuove condizioni consentono un adeguamento della Misura prevedendo l'erogazione di servizi di consulenza di carattere collettivo da parte dell'Autorità di Gestione, al fine di migliorare comportamenti imprenditoriali di pluralità di agricoltori con bisogni comuni - soprattutto a valenza ambientale - e di particolare significatività per il territorio regionale. Per agevolare l'erogazione di questi servizi, inoltre, si ritiene necessario portare l'aliquota di sostegno per i servizi di consulenza a carattere collettivo erogati dall'Autorità di Gestione al 100%.

2.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una maggiore adesione alla Misura da parte dei destinatari finali.

2.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori, già rideterminati a seguito della decurtazione di risorse operata con precedente modifica del 2017.

2.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

3. Sottomisura 3.2

3.1 Inserimento del riferimento al Regime dell'Aiuto di Stato per la sottomisura 3.2

Testo modificato

[...]

3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

[...]

§ 8.1.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo".
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013 con delibera di giunta della Regione Puglia n 534 del 26/03/2014;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[...]

§ 8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto in conto capitale, calcolata sulla spesa ammissibile a finanziamento, è pari al 70%.

Regime di Aiuto n. SA.49184 (2017/XA), (M 3.2): "PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".

[...]

3.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Adeguamento a seguito dell' approvazione del Regime di Aiuto n. SA.49184 (2017/XA), per interventi che non ricadono nell'art. 42 del TFUE.

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori Allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n.1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

Il regime di aiuto così esentato sarà rispettato anche dai GAL nell'ambito delle scelte delle SSL.

3.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013.

3.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

3.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

4. Misura 4

4.1 Inserimento delle spese generali tra i costi ammissibili nella sottomisura 4.4, ed eliminazione delle spese in economia

Testo modificato

[...]

§ 8.2.4.3.8.5 Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

1. ripristino e recupero dei manufatti rurali in pietra a secco, quali muretti e jazzi, senza apporto di malta, cemento e di reti protettive.
2. ripristino e recupero di elementi accessori quali cisterna con relativo sistema di convogliamento acque, nevieria;

3. ripristino e recupero di habitat naturali e semi-naturali (carnai, siepi, fasce tampone);
4. ripristino e recupero di sorgenti e piccole zone umide permanenti e temporanee;
5. realizzazione e ripristino di recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva e predatori.
- 6. spese generali, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.**

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni).

[....]

4.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella versione vigente la misura 4.4, pur sostenendo investimenti materiali come disciplinati dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non prevede tra i costi ammissibili le spese generali. Tale assenza costituisce significativo vincolo alla attuazione della misura, la cui finalità non produttiva rende indispensabile la mancanza di una compartecipazione dei beneficiari, ad oggi – di contro – necessaria per pagare le non sostenute spese generali.

4.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una maggiore adesione alla Misura da parte dei destinatari finali.

4.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

4.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

5. Sottomisura 4.1 C

5.1 Modifica dell'aliquota di sostegno

5.2 Riduzione del massimale

5.3 Ampliamento delle tipologie di investimenti ammissibili con il fondi di garanzia a prima richiesta

Testo modificato

[....]

§ 8.2.4.3.3. 4.1.C – Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità aziende olivicole della zona infetta relativamente alla *Xylella fastidiosa*

[....]

§ 8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Nello specifico, sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione *ex-novo* e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o *leasing* con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda attraverso:

- a. l'aumento della produttività;
 - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
 - c. la riduzione del consumo energetico;
 - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
 - e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
 4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
 5. impianti di colture arboree ammissibili ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789, modificata dalla Decisione (UE) 2352/2017 e ss.mm.ii. oltre che ai sensi della normativa fitosanitaria dell'Unione, nazionale e regionale;
 6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
 7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 m.c., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento al fine di ridurre la pressione sulle acque di falda;
 8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
 9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
 10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta ;
 11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

- Acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- Acquisto di animali;
- Acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- Acquisto di dotazioni usate;
- Realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto dei relativi arredi;
- Acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- Realizzazione di coperture con l'utilizzo di materie plastiche;
- Interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a quello sostituito possieda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Inoltre, sono considerati interventi di mera sostituzione quelli effettuati per le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- Investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili, in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente Operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio *uncapped* del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) e, in particolare, dell'articolo 45 di tale Regolamento, incluse – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ivi compresi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

§ 8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDIRO(ST53) di *Xylella fastidiosa*, così come individuato dalla "Determinazione del Dirigente sezione Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 della Regione Puglia" e ss.mm.ii..

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;
- risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- l'impresa agricola, in considerazione della diffusione nell'area di intervento di imprese olivicole che – pur di ridotta dimensione fisica e finanziaria – presentano vitalità e margini di incremento di competitività e garantiscono occupazione e creazione di ricchezza, deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori **alle soglie fissate dalla normativa vigente in materia.**

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

È condizione necessaria ai fini della presentazione del Piano aziendale il possesso, da parte dell'azienda agricola, di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima), di cui almeno 2.000 rivenienti da oliveti da olio. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. *obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*

2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

- a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
- b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
- c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.

3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, **oltre alle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2:**

- a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- Interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono state soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

e

- Un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che dimostra che l'investimento non avrà impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nella quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Alla fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato, nel caso di pozzi aziendali, dal possesso all'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e, nel caso di Consorzi irrigui, dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica del risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante-intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio *uncapped* del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

[....]

§ 8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L’aliquota di cui sopra è maggiorata di un ulteriore 20% sino al raggiungimento di aliquota massima pari al 70% nel caso di:

- **giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;**
- **investimenti collettivi e progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;**
- **zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento 1305/2013;**
- **investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento 1305/2013.**

Il limite minimo del costo totale dell’investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore ad Euro 700.000,00.

In ogni caso, nel rispetto del predetto limite massimo, il costo totale dell’investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

5.3.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L’aggravarsi del disagio socioeconomico generato dal diffondersi della *Xylella* nel Salento ha significativamente limitato le potenzialità di investimento degli imprenditori agricoli. Tale limitazione, viste le attuali aliquote di sostegno previste dalla vigente misura 4.1.C, determina la possibilità di accesso alla misura prioritariamente ai soggetti con maggiore capacità di investimento, pregiudicando l’adesione dei soggetti maggiormente colpiti dal fenomeno calamitoso. Pertanto, è stata prevista la modifica delle aliquote di sostegno, utilizzando tutte le condizioni di cui all’allegato II al Reg. (UE) 1305/2013.

Inoltre, ai fini di una corretta attuazione della Misura, si è ritenuto di dover specificare per il sostegno degli investimenti irrigui in corpi idrici non buoni che debbono comunque essere rispettate le condizioni previste per i corpi idrici buoni.

Infine, la complessità e la variabilità della normativa nazionale sulla certificazione antimafia rendono necessario un riferimento generico alla normativa vigente onde evitare l’esigenza, in futuro, di dover riadeguare il programma a modifiche della base giuridica.

5.3.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una maggiore adesione alla Misura da parte dei destinatari finali.

5.3.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

5.3.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l’AP.

6. Sottomisura 5.2

6.1 Inserimento dei costistandard per investimenti di ripristino collegati alla Xylella

Testo modificato

[....]

§8.2.5.3.2. 5.2 Sostegno ripristino terreni e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali

[....]

§8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I danni sono calcolati sulla base del valore reale del potenziale produttivo distrutto o danneggiato. La stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato a livello territoriale sarà operata dalla Regione Puglia con il supporto di enti pubblici competenti per la materia, sulla base dei dati reperibili tramite la Rete di Informazione Contabile Agricola, di prezziari pubblici ed eventuali indagini di mercato che si rendessero necessarie.

Il sostegno interverrà –solo nel caso di distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato - fino alla concorrenza del danno, al netto di tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

Relativamente al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, ai fini del calcolo del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato e del conseguente calcolo del sostegno ci si avvale di quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 67, comma. 1, lettera b.

Pertanto, sulla base di uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali della Università degli Studi di Bari, in allegato al presente PSR, e della dichiarazione del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente della Università degli Studi di Foggia (di cui al § 18.2 *Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno*), saranno d'applicazione i seguenti costi semplificati.

Densità di impianto Piante/ettaro	Euro/ pianta	Valore minimo €/ettaro	Valore massimo €/ettaro
1-100	75	75	7.500
101-150	60	7.500	9.000
151-200	50	9.000	10.000
>201	40	10.000	15.000

Con specifico riferimento al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, è fissato un limite minimo dell'aiuto per singolo beneficiario a € 2.000,00 (duemila/00cent) e un limite massimo a € 500.000,00 (cinquecentomila/00cent).

[....]

6.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'attuazione della Misura 5.2 è particolarmente attesa dagli olivicoltori colpiti da *Xylella*. Tale attesa prefigura una massiccia adesione ai bandi da emanarsi, con una conseguente significativa attività istruttoria a carico della Regione Puglia. Al fine di semplificare tale attività e di rendere conseguentemente più tempestiva l'attuazione della Misura, si ritiene necessario prevedere costi standard come previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 67, comma. 1 lettera b).

6.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una più tempestiva attuazione della Misura da parte dei destinatari finali.

6.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa dell'invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

6.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

7. Sottomisura 6.4

7.1 Adeguamento alla normativa vigente relativa agli Aiuti di Stato

Testo modificato

[....]

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

[....]

§ 8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- ~~Reg. (UE) di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali~~
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- D. Lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge Regionale n. 42 "Disciplina dell'agriturismo" - bollettino ufficiale regionale n.169 del 20 dicembre 2013;
- Legge Regionale n.2/2008 del 26 febbraio 2008 "Riconoscimento delle masserie didattiche";
- Legge Regionale n.40/2012 del 10 dicembre 2012 "Boschi didattici della Puglia";
- Rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 387/2003; D.MiSE del 10/09/2010, D. Lgs. n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 65 "Ammissibilità delle spese";
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n.1305/2013 –Articolo 45 "investimenti" e Art. 63 "anticipi";
- Reg. (UE) n.807/2014 – Articolo 13 "investimenti";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente).

[....]

7.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è di natura formale, è stata esplicitata la dicitura del Reg.(UE) n. 1407/2013.

7.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura

7.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

7.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

8. Misura 8

8.1 Introduzione del Regime dell’Aiuto di Stato

Testo modificato

[....]

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

§8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii.“Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[....]

§8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), (M 8): “PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”.

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa. Il sostegno copre i costi di piantagione, un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione (ove previsto) e un premio annuale a compensazione del mancato reddito agricolo (ove previsto), per un periodo massimo di dodici anni, definiti sulla base del prezzario regionale.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al “Prezzario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezzario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tab. 1 – Prospetto A; Tab. 2 – Prospetto B) e di manutenzione (Tab. 3 – Prospetto C; Tab. 4 – Prospetto D); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell’aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali.

[....]

Per la sottomisura 8.1 saranno rispettate le disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 702/2014, vale a dire che le operazioni di investimento per le quali sono concessi gli aiuti, sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni

di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

[....]

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

§8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006**

[....]

§8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), “PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali”.

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari all’80% della spesa ammessa per l’allestimento dei sistemi agro-forestali e al 100% del premio annuale. Il sostegno copre i costi di piantagione e un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione, definiti sulla base del prezzario regionale, per un periodo di 5 anni.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al “Prezzario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezzario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

In merito ai costi di impianto e di manutenzione si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste confluite nel “Prezzario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato prezzario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tab. 1 – Prospetto A) e di manutenzione (Tab. 2 – Prospetto B); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell’aiuto massimo concedibile qualora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali.

[....]

Per la sottomisura 8.2 saranno rispettate le disposizioni di cui al par. 10, art 33 del Reg. (UE) n. 702/2014, vale a dire: per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti

sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[....]

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

§8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii.“Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il “Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena” in attuazione del D.Lgs 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353),
- Piano antincendio regionale “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” (D.G.R. n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015;
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[....]

§8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), “PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al “Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

[....]

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

§8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);

- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D.M. 16 giugno 2005. "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii."Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000";
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 "Massimale del regime di pagamento di base";
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs. 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353),
- Piano antincendio regionale "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" (D.G.R. n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015;
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[....]

§8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito. Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

[....]

8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

§8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);

- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- DPR 357 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”
- L.R. n.40 10/12/2012 “Legge regionale di istituzione dei Boschi didattici in Puglia” modificata dalla L.R. 11/2015 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”;
- DGR 2464/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall’Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 - 2013 nelle aree “a bosco e a macchia” per gli interventi relativi a “investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico”;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[....]

§8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito. Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al “Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

[....]

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

§8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è coerente con Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267

- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
 - D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
 - DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000”;
 - Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
 - Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
 - Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
 - **Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».**
- [....]

8.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

8.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013. Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013 ed adeguamento a quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) n. 702/2014.

8.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

8.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

9. Sottomisura 9.1

9.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

[....]

§8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Articoli 152, 154 e 156;
- Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- Reg. (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" – Art. 2;
- D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 - "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";
- D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";
- D.M. n.6931 del 10 dicembre 2014 - "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola";
- Reg. delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sulla definizione di microimpresa o di piccola impresa;
 - **Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;**
 - **Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

[....]

9.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui agli Orientamenti UE aiuti di Stato settori agricolo, forestale, aree rurali 2014-2020.

9.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013.

9.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

9.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

10. Sottomisura 10.1

10.1 Introduzione di un limite per eventuali riduzioni di superficie o U.B.A. nel corso del periodo di impegno

Testo modificato

§8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata
10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali
§8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento
10.1.1 Produzione integrata

[...]

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- **La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.**

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

[...]

§8.2.10.3.2. 10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli

10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali

§8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

[...]

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- **La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.**

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

L'adesione alla presente operazione obbliga al rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni per singola tipologia di intervento.

[...]

§8.2.10.3.3. 10.1.3 Agricoltura conservativa

10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali

§8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

[...]

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda,

al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito;

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

- **La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.**

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

[....]

§8.2.10.3.4. 10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale

10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali

§8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

[....]

§8.2.10.3.5. 10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica

10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali

§8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

[....]

Descrizione Impegni

Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda nei ~~(4)~~5 anni almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio.

~~Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto.~~

Il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno potrà, nel quinquennio essere ridotto per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

[....]

§8.2.10.3.6. 10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

10.1 pagamento per impegni agro-climatici-ambientali

§8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

[....]

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito;
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

[....]

10.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'attuale impostazione degli impegni per le operazioni della sottomisura 10.1 non fissa un limite all'eventuale riduzione della superficie, o del numero di U.B.A., oggetto di impegno nel corso del quinquennio. In considerazione della durata degli impegni e della pluralità di fattori variabili che possono verificarsi nelle aziende beneficiarie nel corso dei cinque anni, si ritiene, pertanto, di introdurre un limite ragionevole massimo del 20% di superficie, o del numero di U.B.A., che possono essere sottratti al vincolo Agro-Climatico-Ambientale. Tale limite ridotto non comprometterebbe la finalità dell'impegno stesso, come previsto dall'art.47 comma 1 lett. c del Reg. UE n.1305/2013.

10.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Innalzare la qualità e la efficacia delle operazioni sostenute e rafforzare gli impegni compensati con i premi erogati.

10.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

10.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

11. Sottomisura 10.2

11.1 Adeguamento dei riferimenti normativi e inserimento del Regime dell'Aiuto di Stato

Testo modificato

[....]

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

[....]

§8.2.10.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010;
- Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010;
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso;
- Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica. DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. (11G0033);
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

[....]

§8.2.10.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% del costo totale del progetto.

Regime di Aiuto n. SA.50468 (2017/XA) (M 10): "PSR PUGLIA 2014-2020 – M10, Pagamenti agro-climatico ambientali – Sottomisura 10.2 –sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura".

[....]

11.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

11.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013.

11.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

11.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

12. Misura 14

12.1 Inserimento della Misura 14 (articolo 33)

Base giuridica

Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'Unione europea riconosce la natura degli animali quali esseri senzienti e meritevoli di protezione. La normativa comunitaria stabilisce requisiti minimi volti a preservare gli animali da qualsiasi sofferenza inutile durante tre fasi principali: l'allevamento, il trasporto e l'abbattimento.

Le emergenze alimentari degli ultimi anni (quali ad esempio la BSE, la contaminazione da diossine degli alimenti, Aflatossine e micotossine, le infezioni dovute a condizioni d'allevamento estreme), hanno fortemente sensibilizzato l'attenzione dei consumatori e l'opinione pubblica. Ne scaturisce la necessità di riesaminare le norme legate alla produzione di alimenti ed allo stato di salute e benessere degli animali negli allevamenti zootecnici.

La Commissione Europea, nell'ultimo decennio, ha avviato una profonda revisione della normativa sulla sicurezza alimentare ed ha potenziato la normativa a difesa dell'ambiente ed a tutela dei consumatori. Negli ultimi anni, infatti, è sempre più evidente la forte spinta esercitata dall'Unione Europea nei confronti delle autorità scientifiche, di governo, delle rappresentanze degli operatori del settore agroalimentare e dei consumatori, sul tema del benessere animale.

Da quanto descritto emerge la necessità prioritaria di rispondere ad una richiesta di ordine generale, proveniente dalle istituzioni comunitarie, con la Misura specifica, i cui obiettivi si sostanziano nell'introduzione di misure volte ad aumentare lo stato di benessere degli animali, e nel sostegno ad attività di sensibilizzazione e informazione nei confronti degli allevatori.

Inoltre, ad ulteriore tutela dei consumatori, per consentire a questi ultimi di effettuare scelte in condizioni di maggiore trasparenza in occasione dei loro acquisti, la normativa impone che agli animali da reddito, allevati per produrre alimenti, siano assicurate tutte le condizioni ottimali nell'ambito della filiera, durante il processo di vita.

Animali allevati nel rispetto delle regole basilari del benessere forniscono sicuramente alimenti più sani, ma impongono, altresì, investimenti di adeguamenti strutturali e di processo, nonché un maggiore impegno e attenzione nella gestione.

Pertanto, agli allevatori che volontariamente realizzeranno interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita e di benessere degli animali è necessario prevedere un adeguato sostegno economico.

La Misura intende promuovere azioni di natura manageriali, e sul piano cognitivo e formativo, in grado di incrementare significativamente il livello di benessere psicofisico degli animali con specifici ed oggettivi interventi zootecnici.

Le provvidenze previste nella Misura per il benessere degli animali sono mirate ad incoraggiare gli agricoltori all'assunzione di elevati *standard* qualitativi di allevamento degli animali, andando oltre i pertinenti requisiti minimi obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La Misura premia gli allevatori che realizzano condizioni di allevamento, di custodia o di avvio alla macellazione degli animali, tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche, migliorative delle disposizioni minime obbligatorie, sopportando costi aggiuntivi e mancati redditi.

Gli interventi previsti, relativi al benessere degli animali, costituiscono una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico a causa della complessità di adeguamento strutturale, dei fattori della produzione e delle condizioni degli allevamenti specializzati. Come pure, all'ulteriore costo del *management* aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni) ed alla necessità di definire procedure omogenee ed oggettive che permettano di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-how*.

La propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi, oltre che sulle diverse specie allevate, anche sull'ambiente.

La misura contribuisce in via prioritaria alle seguenti focus area:

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

- **Focus Area 3A:** Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione**, con un maggiore impulso all'introduzione di nuovi metodi di allevamento del bestiame.

La misura contribuisce in modo diretto anche all'obiettivo trasversale **ambiente**: la tutela della salute degli animali determina, infatti, ricadute positive sul miglioramento degli aspetti igienico-sanitari degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale della gestione sostenibile delle attività agricole.

Obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**: il miglioramento del quadro generale di allevamento determina, a fronte di un incremento delle performance produttive degli animali, il contenimento del metodo di allevamento intensivo e conseguentemente una graduale tendenza all'estensivizzazione, in termini di rapporto del numero di animali allevati per unità di superficie aziendale, (a parità di produzione lorda totale aziendale), con evidente beneficio, di protezione del suolo e delle acque.

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

14.1 Pagamenti per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamenti per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

Realizzazione e diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là delle condizioni minime previste dalla normativa vigente (nazionale e comunitaria) e dal regime di condizionalità. La Misura ha l'obiettivo specifico di migliorare le condizioni di vita degli animali negli allevamenti, promuovendo impegni che abbiano una influenza significativa sul benessere degli animali. Gli impegni che l'allevatore assume con questa Misura riducono, in maniera effettiva e stabile, le condizioni sfavorevoli di stress degli animali e il rischio di insorgenza e diffusione di patologie.

Le tematiche più rilevanti del benessere animale, negli allevamenti da latte e carne, delle specie bovina, bufalina, ovicaprina, avicola, suina, cunicola ed equina, attraverso le quali si intendono migliorare le condizioni di allevamento, riguardano:

1. L'ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale nonché l'accesso all'aperto per una migliore modalità di stabulazione e allevamento;
2. Il controllo delle condizioni igrometriche degli allevamenti e la manutenzione degli impianti per migliore gestione e controllo dell'ambiente e degli impianti;
3. La formazione del personale ed altre misure che consentano una migliore gestione degli animali

La descrizione dettagliata della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ammissibili viene fornita nell'allegato M014Descrizione delle operazioni

Gli impegni relativi alle azioni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

Gli impegni possono essere sostenuti per un periodo minimo di 1 anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 7 anni.

E' prevista la possibilità di attivare interventi tramite Pacchetto integrato, comprendente il sostegno per Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole.

Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Capitolo I del titolo VI e altri pertinenti requisiti obbligatori da definire nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con:
 - ✓ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
 - ✓ Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti, recepita a livello nazionale con :
 - ✓ Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n. 126 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 attuazione della direttiva 2008/120/ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
- Legislazione nazionale in vigore.

Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche che rispettano la definizione di “agricoltori in attività” di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Puglia e detentori di animali della specie bovina, bufalina, ovicaprina, avicola, suina, cunicola ed equina, che assumono impegni volontari superiori a quelli previsti dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1306/2013 e da altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

Costi ammissibili

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, può coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno. Gli impegni possono essere presi per un periodo minimo di un anno, rinnovabile fino a sette anni. Gli impegni possono essere assunti direttamente per un periodo di sette anni a partire dall'inizio.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là dei

requisiti obbligatori richiamati all'art. 33, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- farmaci e vaccinazioni;
- costi fissi ammissibili ai sensi dalle misure di investimento.

Condizioni di ammissibilità

1. La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale;
2. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti specie: bovino da carne e da latte, bufalini, ovicapri da carne e da latte, avicoli, suinicola, cunicoli ed equidi.
3. L'allevamento dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 (artt. da 4 a 6 e alleg. II e III) e agli obblighi in materia di benessere animale;
4. L'allevamento deve avere una consistenza media annuale, per singola specie, di almeno 20 UBA;
5. Sussiste l'obbligo di partecipare con tutti gli animali della medesima specie presente in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Principi concernenti la fissazione di criteri di selezione

- Allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- Allevamenti con maggior numero di UBA;
- Allevamenti per i quali il livello di benessere animale risulta più distante dalla *baseline*, ovvero dall'ordinarietà delle pratiche zootecniche pugliesi (al fine di avere maggior efficienza di spesa);
- A parità di punteggio saranno premiate le pratiche con adesione a meno impegni al fine di avvantaggiare la scelta degli impegni con maggior impatto sul benessere animale.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di 500 €/UBA per anno per l'intero periodo 2014-2020.

Le UBA ammissibili al sostegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno. L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. Il sostegno, erogato ad UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno degli impegni (raggruppati per macrocategorie) e sarà assegnato solo se sottoscritto almeno un impegno per ciascuna delle seguenti macroaree:

- A. Modalità di stabulazione;
- B. Gestione e controllo dell'ambiente e degli impianti;
- C. Gestione degli animali

Il dettaglio per il calcolo del compenso è fornito in allegato.

Il 100% del premio potrà essere concesso alle aziende di dimensione fino a 100 UBA; Il 70% del premio sarà calcolato per i capi oltre 100 UBA e fino a 200 UBA; Il 50% del premio sarà calcolato per i capi oltre 200 UBA

Specie animale

Bovino da latte: massimo 158 Euro ad UBA

Bovino da carne: massimo 161 Euro ad UBA

Bufalini: massimo 199 Euro ad UBA

Ovicaprino da carne: Attualmente non determinati

Ovicaprino da latte: Attualmente non determinati

Avicoli: Attualmente non determinati

Suinicoli: Attualmente non determinati

Cunicoli: Attualmente non determinati

Equidi: Attualmente non determinati

Schema riassuntivo premi bovini da latte

Impegno		Premio ad UBA	Premio Anni successivi
A1	Aumento superfici di stabulazione al coperto	93	88
B1	Gestione e controllo dell'ambiente	11	10.4
B2	Gestione e controllo degli impianti	27	25.4
C1	Formazione del personale titolare e dipendente	6	5.8
C2	Pareggiamento unghioni	21	20
Totale		158	149.6

Schema riassuntivo premi bovini da carne

Impegno		Premio ad UBA	Premio Anni successivi
A1	Aumento superfici di stabulazione al coperto	81	77
B1	Gestione e controllo dell'ambiente	14	13
B2	Gestione e controllo degli impianti	33	31.8
C1	Formazione del personale titolare e dipendente	33	31.8
Totale		161	153.6

Schema riassuntivo premi bufalini

Impegno		Premio ad UBA	Premio Anni successivi
A1	Aumento superfici di stabulazione al coperto	70	67
B1	Gestione e controllo dell'ambiente	22	20.7
B2	Gestione e controllo degli impianti	53	50.9
C1	Formazione del personale titolare e dipendente	12	11.7
C2	Pareggiamento unghioni	42	40
C3	Ritardo del distacco del vitello dalla madre	30.6	29.2
Totale		199	190.3

Il sostegno è cumulabile con altri previsti dal presente Programma. Tale metodologia non comporta, in nessun caso, la sovracompensazione degli impegni.

I tassi di cofinanziamento è stabilito nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 59 del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Consultare allegato M014

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Consultare allegato M014

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R5 : Impegni difficili da verificare e/o da controllare

- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi previsti per legge;
- Esatta identificazione del periodo per l'esecuzione dei controlli;

R6 : Pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi previsti per legge;
- Verifica della consistenza aziendale in UBA e del rapporto UBA/Superficie foraggera;

R8 : sistemi informatici

I rischi sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito alla possibile duplicazione del sostegno con i premi accoppiati della PAC.

Misure di attenuazione

R5 : Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione. Si procederà alla verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari tramite i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità. Si terrà conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.

R6 : Pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

Controlli in loco da parte dell'organismo pagatore AGEA e controlli veterinari da parte delle ASL tramite i competenti servizi veterinari.

R8 : sistemi informatici

Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati.

R9 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; nonché di moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa. Si procederà al monitoraggio fisico e finanziario degli aiuti ed alle verifiche incrociate con Sistema informativo dell'O.P Agea.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, articolo 93, del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati definiti ed individuati con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 "Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928" in conformità a quanto stabilito D.M. n. 30125/2009 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. ed alla circolare n. 2176 del 29.01.2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013 (allegato II) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità (CGO: Criteri di gestione obbligatori):

- CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4;
- CGO 12: Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e 4;
- CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2010 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Consultare allegato M014

12.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La zootecnia pugliese da tempo soffre della competizione di altri territori tale da diminuirne le dimensioni con importanti conseguenze sulla permanenza antropica negli areali a maggior diffusione. Tale situazione incide negativamente anche sugli investimenti funzionali a garantire il benessere animale con la conseguente esigenza di prevederne il sostegno attraverso il PSR Puglia 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000, di cui € 6.050.000 FEASR, come indicato alla successiva proposta di modifica par.23.4 e sgg.

12.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà il miglioramento delle condizioni del bestiame allevato.

12.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica proposta determinerà un incremento del valore degli indicatori come indicato alla successiva proposta di modifica par. 23.4 e sgg.

12.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l'AP in quanto ne persegue gli obiettivi in tema di ambiente e di rispetto delle risorse naturali, ivi compreso il bestiame da allevamento.

13. Sottomisura 16.1

13.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

[....]

§ 8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) 1305/2013 – artt. 55, 56, 57 del 17 dicembre 2013;

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;**

- Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia “Smart Puglia 2020” (approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014);

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020 approvato dal MIPAAF d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (D.M. n. 7139 del 1 aprile 2015);

Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012).

~~Relativamente agli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato e nello specifico il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 800/2008 prorogato dal Regolamento (UE) n. 12/2013.~~

[...]

13.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

13.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

13.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

13.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

14. Sottomisura 16.2

14.1 Adeguamento dell'aliquota di sostegno al 50% per attività relative a prodotti fuori Allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato

14.2 Modifica del massimale di spesa ammissibile

Testo modificato

[....]

§ 8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia “Smart Puglia 2020” (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014);

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020 approvato dal MIPAAF d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (D.M. n. 7139 del 1 aprile 2015);

- Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012);

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

~~Relativamente agli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato e nello specifico il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 800/2008 prorogato dal Regolamento (UE) n. 12/2013.~~

[....]

§ 8.2.14.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la gestione e la realizzazione del progetto è di ~~1.000.000,00 di euro~~ 350.000,00 euro.

L'intensità dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile, livello elevabile al 100% nei seguenti casi:

- tutela della biodiversità;
- tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- tutela dell'assetto idro-geologico del territorio.

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento.

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

~~Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato l'intensità di aiuto è pari al 50%.~~

~~Anche i GAL seguiranno le indicazioni contenute nella decisione della Commissione sugli interventi. I GAL potranno anche scegliere di attuare gli interventi secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 sopra citato.~~

[....]

14.2.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

È stato eliminato il riferimento normativo relativo al Regolamento generale di esenzione (UE) n. 800/2008 in quanto il regolamento non è più in vigore. Per quanto concerne le aliquote di sostegno applicabili, per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato UE l'intensità di aiuto è stata fissata al 50% così come previsto dagli orientamenti per la concessione degli aiuti di stato per il settore agricolo 2014/2020.

Inoltre, la notevolissima partecipazione al bando relativo alla collegata misura 16.1 - con ben 143 progetti ammissibili a finanziamento con grande varietà di proposte progettuali di significativa validità – evidenzia la possibilità di dare vita a numerosi GO afferenti a tematiche diversificate per i quali è ritenibile congruo un limite massimo di spesa inferiore a quanto originariamente previsto. Ciò determina l'esigenza di adeguamento del citato massimale.

14.2.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura. La modifica relativa al massimale di spesa incrementerà il numero di GO sostenibili e – pertanto – la realizzazione di un maggiore numero di progetti relativi.

14.2.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori. La modifica relativa al massimale di spesa farà aumentare l'indicatore relativo che passerà da n. 8 GO (comunque incoerente rispetto alla dotazione finanziaria della misura pari – al netto delle risorse destinate alla transizione – a 23 Meuro) a n. 67 GO.

14.2.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

15. Sottomisura 16.3.1

15.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

§ 8.2.14.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

~~- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.~~

[....]

15.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta è relativa al mero adeguamento dei riferimenti normativi.

15.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura

15.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

15.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

16. Sottomisura 16.3.2

16.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

§ 8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

~~- Regolamento di esenzione (CE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;~~

~~- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.~~

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

[....]

16.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

16.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

16.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

16.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

17. Sottomisura 16.4

17.1 Inserimento di investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale

17.2 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

§ 8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

~~Regolamento di esenzione CE n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;~~

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[....]

§ 8.2.14.3.5.5 Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi per le attività di promozione dei prodotti, del mercato locale e della filiera corta (costo diretto);
- **costi per investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale.**

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

[....]

17.2.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il testo vigente della misura 16.4 non consente il sostegno ad investimenti materiali, deprimendone la potenziale efficacia che possa andare al di là della mera cooperazione tra soggetti. Si ravvisa pertanto l'esigenza di prevedere tale tipologia di costi ammissibili.

Inoltre, ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg.(UE)n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE)n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

17.2.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

17.2.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

17.2.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

18. Sottomisura 16.5

18.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

§ 8.2.14.3.6.3. Collegamento con altre normative

~~Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2014-2020;~~

- Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422;
 - Decreto del MIPAAF n. 17070/2012 (Registro nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenza tradizionali);
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- [....]

18.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

18.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

18.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

18.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

19. Sottomisura 16.6

19.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[...]

§ 8.2.14.3.7.3. Collegamento con altre normative

~~Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2014-2020;~~

- Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (per la definizione di biomassa);
- D. Lgs. 102/2005 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e DM 2/3/2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

[...]

19.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

19.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

19.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

19.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

20. Sottomisura 16.8

20.1 Eliminazione del massimale per le domande di sostegno

20.2 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[...]

§ 8.2.14.3.8.3. Collegamento con altre normative

- Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- D.Lgs. n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" art. 3 (relativo ai Piani di gestione forestale), art. 5 e 8 (relativi ai Consorzi forestali);
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Obiettivi Tematici 4, 5, 6;
- Quadro Nazionale delle Misure forestali nello Sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- ~~Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia forestale.~~
- Legge Regionale n. 12/2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)";
- Regolamento Regionale Puglia 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi";
- Regolamento Regionale Puglia 27 novembre 2009, n. 29 "Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 "Tagli boschivi";
- Legge Regionale 10 dicembre 2012, N. 40 "Boschi didattici della Puglia";
- D.G.R. n. 450/2010 "Piano Forestale Regionale: Linee guida di programmazione forestale 2005-07. Estensione di validità all'anno 2010";
- D.G.R. n. 2485/2013 "Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18 art. 4 comma 1 lett. c) e lett. e) – studio del Piano commissionato all'Università degli Studi di Bari – presa d'atto – percorso amministrativo preordinato al Piano Forestale Regionale e alla Legge di riordino forestale";
- D.G.R. n. 674/2012 ""Legge n. 353/2000 e L.R. n. 18/2000: adozione del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014".

[....]

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili, nella forma della sovvenzione globale, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi dell'animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione;
- costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di progetti legati al Piano dettagliato;
- costi per le attività di promozione (costo diretto)

Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. Esse dovranno far riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure e operazioni del PSR. Pertanto saranno rispettati le aliquote e gli importi massimi di supporto previsti dalle altre misure.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Il complesso forestale oggetto di Pianificazione forestale dovrà essere costituito da almeno 2 proprietà distinte (private o pubbliche) insistenti su un ambito territoriale omogeneo.

Non è ammissibile la presentazione di progetti di Pianificazione per superfici boschive totali inferiori a 50 ettari e ai quali partecipino meno di due soggetti proponenti. L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte delle autorità competenti in materia forestale preposte a questa funzione. **L'importo minimo della domanda non deve essere inferiore a 5.000 euro.**

[....]

§ 8.2.14.3.8.8 Importi e aliquote di sostegno applicabili

Gli importi delle domande ~~possono variare da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro~~ **devono partire da un minimo di 5.000 euro. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.**

In caso di finanziamento di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR.

~~Il contributo concesso per la redazione dei piani è pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per proprietà forestali pubbliche e per terreni boscati di proprietà privata.~~ Eventuali spese sostenute per

l'animazione e aggregazione di soggetti interessati alla cooperazione, verranno rimborsate al 100%, ma fino ad un importo massimo equivalente al 10% dei costi di redazione del Piano di gestione forestale. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

[....]

20.2.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito di approfondimenti operati con gli operatori forestali, si è rilevato che il previsto massimale di € 50.000 rappresenta un vincolo alla realizzazione di progetti di cooperazione su scala più ampia, contrariamente ai fabbisogni di intervento del settore forestale pugliese caratterizzato da una limitata dimensione e da una frammentazione dei soggetti operanti. Si ritiene pertanto necessario eliminare tale limite massimo. Inoltre, ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

20.2.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

20.2.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

20.2.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

21. Sottomisura 19.2

21.1 Adeguamento dei riferimenti normativi

Testo modificato

[....]

§ 8.2.15.3.2.3. Collegamento con altre normative

- Regole sull'ammissibilità delle spese di cui all' art. 65-71 del Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Relativamente alla valutazione delle operazioni sostenute con il FEAMP sono di applicazione le regole generali del fondo il Reg. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Normativa sugli aiuti di Stato. Si raccomanda, relativamente a operazioni finanziabili non rientranti nella previsione normativa del Regolamento FEASR e del Regolamento FEAMP, di applicare i regolamenti di

~~esenzione vigenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di semplificare le procedure e abbreviare i tempi di applicazione dei regimi di aiuto compatibili.~~

- Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in materia di "Agricoltura sociale: terapie verdi, politiche sociali e sanitarie" (2013/C 44/07);

- Altra normativa di riferimento sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL;

- Normativa sugli aiuti di Stato. Le misure che prevedono interventi per prodotti fuori allegato I del TFUE saranno notificate o esentate o attuate in de minimis (Reg. UE 1407/2013).

[....]

21.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più rapida attuazione della misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si è ritenuto necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad altre basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

21.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura.

21.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

21.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

22. Sezione 7

22.1 Adeguamento delle performance attese al 31.12.2018 e al 31.12.2023 in funzione delle modifiche di contesto intervenute e/o delle eventuali sovrastime operate in fase di programmazione

Testo modificato

§ 7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

§ 7.1. Indicatori

Priorità	A p p l i c a b l e	Indicatore e unità di misura, se del caso	Val ore obi etti vo 20 23 (a)	Agg iust am ent o "to p- up" (b)	Tar get inte rme dio 201 8 % (c)	Valore assolu to del target inter medio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	4.2 28, 00 3.0 00, 00		29%	1.226, 12 900,0 0
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	58		29%	169.07

agricole e la gestione sostenibile delle foreste			3.000,00		4%	0.000,00 25.000,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	154.858,8		17%	26.324.429,75
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.700,00		50%	850,00
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2.000,00			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	55.625,740		33%	183.565.715,52
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	35.324,67		50%	176.623,84
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	107.000,00		17%	18.190.000,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	33.500,00 2.000,00		20%	6.700,00 400,00
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	30,00 2,000		17% 0%	5,100
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	178.000,00		20% 11,2%	35.600,00 20,00

						0.000,00
X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00				
X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	3.250,00		100%		3.250.000,00

§ 7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

§ 7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): **4.228 3.000,00**

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 29%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: **1.226 900,00**

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa della Misura.

§ 7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 583.000.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): **29% 4%**

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: **160.070.000 25.000.000,00**

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è media ponderata delle Misure che concorrono alla priorità. E' stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa delle Misure.

[...]

§7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

§ 7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 107.000.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 17%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 18.190.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è media ponderata delle Misure che concorrono alla priorità. E' stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa delle Misure.

§7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A).

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~33.500,00~~ 2.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~6.700,00~~ 400,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa delle Misure.

§7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~30~~ 2,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): ~~17~~ 0%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~5,1~~ 0

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa delle Misure.

§7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

§7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 178.000.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): ~~20%~~ 11,2%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~35.600.000~~ 20.000.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore è media ponderata delle Misure che concorrono alla priorità. E' stato calcolato sulla base di bandi da emanare nel 2015 e in funzione della complessità attuativa delle Misure.

§7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Valore basato sulla complessità dell'operazione

§7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 3.250.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 3.250.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Al 2015 i GAL saranno pienamente operativi.

[...]

Una attenta analisi degli elementi presi a riferimento per la determinazione dei target al 2023 e delle performance al 2018 ha messo in evidenza la sussistenza di alcune problematiche derivanti da sovrastime, da elementi di natura giudiziaria, da insufficienza di risorse per la attuazione delle misure a causa del peso – sottostimato – delle risorse in transizione dal periodo di programmazione 2007-2013.

Nello specifico è accaduto che:

per la priorità 2 si era inizialmente stimato un numero di aziende agricole beneficiarie pari al 2023 a 4.228 unità. Tale numero era stato determinato attraverso una valutazione basata su quanto accaduto nel precedente periodo di programmazione.

Il PSR 2007-2013, infatti, con un totale di risorse erogate a valere sulla misura 121 per gli imprenditori non giovani di € 122.634.000 ha sostenuto 1.737 beneficiari con un contributo pubblico medio di poco superiore ai 70.000 €.

Sulla base di questi dati, nel periodo 2014-2020 - stimato un contributo medio di 110.000 € e alla luce dei 245 Meuro disponibili - si è ipotizzato il sostegno a 2.228 beneficiari.

Relativamente alla Misura112, il PSR 2007-2013 con un totale di risorse erogate € 72.469.000 ha consentito l'insediamento di 2.495 giovani e un premio medio di poco superiore ai 29.000 €. A fonte di tali insediamento sono state pagate risorse pubbliche per € 100.110.000 a valere sulla misura 121 destinata ai giovani, con un investimento medio di poco inferiore ai 69.000 €.

Sulla base di questi dati, nel periodo 2014-2020 - stimato un premio all'insediamento medio di 50.000 € e alla luce dei 100 Meuro disponibili - si è ipotizzato di consentire l'insediamento di 2.000 giovani, con un contributo medio previsto tra la misura 4.1.b e 6.4 pari a 70.000 €.

In realtà, in esito al primo bando della Misura 6.1 - con una dotazione finanziaria complessiva di 60 Meuro – sono risultati potenzialmente beneficiari 1.288 giovani che hanno presentato 1.088 piani di sviluppo aziendale a valere sulla misura 4.1.b con una relativa richiesta di contributo pubblico pari a poco meno di 185 Meuro, con un contributo medio richiesto di € 170.000, pari a 2,5 volte il valore preventivato. Si evidenzia che si sono candidati al sostegno ben 5.197 giovani.

Anche il bando emanato per la misura 4.1.a ha prodotto esiti molto differenti rispetto a quanto preventivato. Infatti, risultano potenzialmente ammissibili a finanziamento 652 beneficiari per una richiesta di contributo pubblico di poco superiore ai 144 Meuro e con un contributo pubblico medio di € 221.000.000, pari ad oltre il doppio di quanto previsto. Si evidenzia che si sono candidati al sostegno ben 3.078 beneficiari.

Considerato che il contributo pubblico richiesto a valere sulle misure 4.1.a e 4.1.b somma a 329 Meuro e che ulteriori 32 Meuro debbono ancora essere messi a bando a valere sulla Misura 4.1.c, si verifica che i 350 Meuro di dotazione finanziaria della Misura 4.1 non consentono raggiungere il numero di beneficiari previsto inizialmente. Tale valore, considerando che ci sono circa 900 beneficiari con progetti in transizione dalla programmazione 2007-2013, può essere rideterminato in 3.000 unità.

PSR Puglia 2007-2013. Attuazione delle misure 112 e 121

Misura	Beneficiari (n.)	Contributo erogato (€)	Contributo medio (€)
112	2.495	72.469.000	29.046
121 giovani	1.451	100.110.000	68.994
121 non giovani	1.737	122.634.000	70.601

PSR Puglia 2014-2020. Stima dei beneficiari della Misura 4.1.a e 6.1+4.1.b+6.4

Misura	Dotazione finanziaria (€)	Contributo medio (€)	Beneficiari (n.)
6.1	100.000.000	50.000	2.000

4.1.b+6.4	140.000.000	70.000	2.000
4.1.a	245.000.000	110.000	2.228
Totale			4.228

PSR Puglia 2014-2020. Rideterminazione beneficiari delle Misure 4.1.a, 4.1.b e 4.1.c

Misura	Spesa pubblica da sostenere per bandi emanati (€)	Contributo medio (€)	Beneficiari (n.) (****)
6.1	59.965.000	46.557	1.288
4.1.b	184.673.986	169.737	1.088
4.1.a(*)	144.000.000	220.859	652
4.1.c(**)	32.000.000	70.000	360
Totale 4.1(***)	360.673.986		
Transizione			900
Totale (4.1.b+4.1.a+4.1.c+transizione)			3.000

(*) Risorse in overbooking del 20% rispetto al bando emanato

(**) Bando da emanare

(***) Il totale della spesa pubblica è superiore alla dotazione finanziaria della Misura 4.1, pari a 350 Meuro.

(****) Il numero dei beneficiari della Misura 6.1 si riferisce ai premi di primo insediamento. Il numero dei beneficiari della Misura 4.1.b si riferisce ai Piani di Sviluppo Aziendale, che possono essere presentati anche da beneficiari della Misura 6.1 in forma associata.

Sempre per la priorità 2, l'attuazione del bando della misura 4.1.a – da cui era scaturita una graduatoria al 13 novembre 2017 – è stata bloccata da un ricorso al TAR di alcuni candidati al sostegno avverso il criterio di selezione relativo al principio 2. L'udienza, inizialmente prevista al 06.03.2018, è stato spostata al 10.05.2018.

La Regione Puglia, comunque, ha provveduto a richiedere ai 652 beneficiari di cui detto precedentemente la documentazione prevista dal bando per l'istruttoria tecnico-amministrativa. L'incertezza degli esiti della udienza al TAR – che potrebbe anche determinare l'annullamento del bando – e il fatto che molta di questa documentazione ha dei costi per essere prodotta ha causato – ad oggi – la presentazione dei documenti richiesti da parte di soli 26 potenziali beneficiari. Il numero limitatissimo di pratiche complete e l'impossibilità della Regione di concedere anche solo a questi il finanziamento – vista la citata possibilità che il TAR annulli l'intera procedura – impedisce il progredire della spesa.

Situazione simile si presenta per la misura 4.1.b che presenta le stesse caratteristiche procedurali della misura 4.1.a. In attesa degli esiti del TAR, è così impedito alla Regione di procedere – dopo la graduatoria emanata il 30 marzo 2018 – alla concessione delle risorse e alla attuazione della Misura.

Questa situazione – dipendente da elementi di natura giudiziaria – non rende perseguibile il raggiungimento del target finanziario e numerico al 31.12.2018. A tale data, pertanto, sarà possibile effettuare pagamenti per i soli 900 beneficiari in transizione dal periodo 2007-2013, nella misura di 25 Meuro anziché 167 Meuro.

Per la priorità 5, si evidenzia che il target al 31.12.2023 relativo alla superficie dei terreni agricoli e forestali – pari a 33.500 ettari – non è più perseguibile. Infatti, per un errore di valutazione la misura 4.3 non è attuabile a causa dell'integrale assorbimento delle risorse per il pagamento degli interventi in transizione - che si ipotizzava di pagare entro il 31.12.2015 - riconducibili alla ex Misura 125 del PSR 2007-2013 per la realizzazione di strade rurali. Tale tipologia di interventi, inoltre, non può concorrere al perseguimento degli indicatori fisici previsti per la priorità. Ne consegue che i 31.500 stimati in applicazione della misura 4.3 non possono essere computati, determinando l'esigenza della modifica del target al 31.12.2023 in 2.000 ettari. Rimane inalterata la percentuale del target al 31.12.2018 con la conseguente modifica del valore assoluto a 400 ettari. Sempre per la priorità 5, la citata inattuabilità della misura 4.3 rende irraggiungibile al 31.12.2023 il valore di 30 progetti relativi alla efficienza energetica, da rideterminarsi i 2 progetti a valere sulla misura 16.6. Ne consegue un valore del target al 31.12.2018 pari a 0.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri di stima adottati.

PSR Puglia 2014-2020. Stima della superficie concorrente al target della P5.

Misura	Dotazione finanziaria (€)	Costo medio progetto o ad ettaro (*) (€)	Progetti (n.)	Superficie per progetto (ha)	Superficie totale (ha)
4.3	14.000.000	200.000	70	450	31.500
8.1	20.000.000	12.500			1.600
8.2	5.000.000	12.500			400
Totale					33.500

(*) Per la misura 4.3 il valore è a progetto. Per le misure 8.1 e 8.2 ad ettaro.

Per la priorità 6, a causa di un ricorso al TAR promosso da due Amministrazioni comunali relativo al bando per la selezione delle SSL presentate dai GAL emanato nel luglio 2016, la Regione Puglia - per impedire il blocco totale della Misura 19 – ha annullato in autotutela il bando citato riemanandolo nel gennaio 2017. Tale accadimento ha posticipato di oltre 6 mesi l'avvio delle Misure 19.2 e 19.4, posticipando l'emanazione dei bandi e la attuazione delle misure a regia diretta. Ne consegue – pur essendo perseguiti gli altri target – che il valore della spesa conseguibile al 31.12.2018 deve essere rideterminato nella misure di 20 Meuro, con una incidenza percentuale sulle risorse totali del 11,2% circa.

22.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una rideterminazione dei target coerente con le condizioni e gli strumenti disponibili.

22.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

Le proposte di modifica determinano conseguenze sugli indicatori come innanzi evidenziato.

22.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

23. Sezione 8

23.1 Inserimento del paragrafo "ao) Disposizioni applicabili alle misure ed interventi finanziati tramite aiuti di Stato, ex art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013"

Testo modificato

§8. DESCRIZIONE NELLE MISURE SELEZIONATE

§8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

[....]

an) Autorizzazione per il prelievo di acqua a fini irrigui

Per beneficiare degli aiuti previsti dal PSR i soggetti devono essere muniti di un'autorizzazione regolare per l'emungimento dell'acqua.

ao) Disposizioni applicabili alle misure ed interventi finanziati tramite aiuti di Stato, ex art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013

Le misure e gli interventi del PSR che riguardano i prodotti fuori allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea saranno attuati, nel PSR, secondo le regole unionali degli aiuti di Stato.

In particolare dovranno:

- Essere esentati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e in applicazione degli articoli 107, paragrafi 2 o 3, del TFUE. Come tale, detti Regimi di Aiuto sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

- Essere attuati secondo quanto indicato nelle rispettive decisioni di approvazione, laddove notificati secondo l'art. 108 del TFUE.

Aiuti ex reg. 702/2014:

Gli aiuti concessi tramite il presente PSR per le operazioni fuori allegato I del trattato:

Beneficiari:

- Saranno concessi a:

- o PMI, così come definite dall'allegato I del reg 702/2014, per gli artt da 44 a 49 del reg 702/2014
- o PMI e grandi imprese per gli articoli da 31 a 43 del reg. 702/2014

- Saranno esclusi dai finanziamenti:

- imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo, ad eccezione degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

a) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

b) Sono esclusi gli aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri.

c) Gli aiuti previsti dal PSR non sono subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato.

Soglie di notifica:

la sezione ao) riguarda unicamente gli aiuti che rispettano le seguenti soglie:

- aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art.31): 7,5 milioni di EUR per progetto;

- aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 32): 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;

- aiuti a favore dei sistemi agroforestali (art. 33): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;

- aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 35): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

- aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 40): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

- aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 41): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

- aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (art. 44): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento.

Gli interventi che superano tali soglie saranno notificati ex art 108 del TFUE

- Trasparenza degli aiuti:

saranno concessi unicamente aiuti trasparenti

1. Il presente provvedimento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti così come definiti nel precedente art. 2.

Effetto incentivante:

i beneficiari degli aiuti di stato concessi dal PSR dovranno, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, presentare una domanda scritta che contenga almeno le informazioni relative a:

- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto o dell'attività;
- d. elenco dei costi ammissibili;
- e. tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Tale effetto "incentivo" è presunto per:

- a) gli aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del reg. 702/2014 e per
- b) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34 reg. 702/2014.

– Costi ammissibili

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio così come indicato dal Reg.(UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (pubblicato in GUUE L156/2017)

– Cumulo

1. Le agevolazioni concesse tramite PSR, non possono essere cumulate con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal regolamento 702/2014.
2. Gli aiuti disciplinati dal PSR non possono essere cumulati con gli aiuti "deminimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad intensità di aiuto superiori ai limiti previsti dal reg. 702/2014.

- Pubblicazione e informazione

1. La Regione trasmette alla Commissione europea una sintesi delle informazioni concernente gli aiuti di stato concessi ai sensi del PSR secondo il modello di cui all'allegato II del reg 702/2014 e pubblica il regime sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 9 del reg. 702/2014.
2. La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di informazione di cui ai par. da 2 a 4 del medesimo art. 9 reg. 702/2014.

Entrata in vigore

1. I regimi di aiuto previsti dal PSR ed esentati secondo il Reg. n. 702/2014 saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione.

La Regione si impegna a modificare le proprie schede di misura, in seguito alla ricezione del numero di identificazione di cui al paragrafo sopra, alla prima modifica utile.

[....]

23.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Adeguamento alle condizioni di concessione degli aiuti di stato previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 e dal Reg. (UE) n. 2017/1084, obbligatorio secondo quanto previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

23.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Applicazione della misura che altrimenti non potrebbe essere applicata per prodotti forestali o fuori allegato I del TFUE.

23.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica proposta non impatta sugli indicatori.

23.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

24. Sezione 10 e 11

24.1 Trasferimento delle risorse finanziarie M04 e adeguamento degli indicatori P3 - FA 3a, P4 e P5 - FA 5a

- Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 4

Testo modificato

[....]

§10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivo 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	60.5%		60.5%		8.560.750,00	148.225.000,00 (2A) 63.525.000,00 (2B) 54.450.000,00 (3A) 45.375.000,00 (P4) 38.115.000,00 (P4) 8.470.000,00 (5A) 15.125.000,00 (5A) 3.630.000,00 (5C)
Total					8.560.750,00	323.675.000,00 323.070.000,00
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del						57.475.000,00

[....]

- Sezione 11 : **INDICATORE P3, FA 3a**

Testo modificato

[....]

§11.1.3.P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

§11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,63
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	8.500,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.849.586,78
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	1.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	18.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	360,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	200.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	90.000.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	50,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.000.000,00
M14 -----	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	200,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.

000,00

[....]

- **Sezione 11 : INDICATORE P4**

Testo modificato

[....]

§11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura agricolo
Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.000,00 2.500,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	75.000,00 0,00 63.000,00 0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	75.000,00 0,00 63.000,00 0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	210.000,00 0 170.000,00 0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	20.000,00 0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	233.000,00 00,00 192.000,00 00,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	50.000,00 65.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	88.666,67 100.000,00 0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	208.000,00 00,00 249.000,00 00,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	249.744,9 9 277.316,0 0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00

[....]

- **Sezione 11 : INDICATORE P5, FA 5a**

Testo modificato

[....]

§11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

§11.1.5.1. 11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	12,98
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	31.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	238.905,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	507,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	31.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	14.000,00 0,00 25.000,00 0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	14.000,00 0,00 25.000,00 0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000,00 0,00

[....]

24.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al fine di consentire di soddisfare le obbligazioni assunte nel periodo 2007-2013 per operazioni a valere sulla ex Misura 125 – confluenti nella Misura 4.3 (FA 5a)– si è osservata la necessità di ulteriori 11 Meuro di risorse pubbliche. Si ritiene che tali risorse possano essere trasferite dalla Misura 4.4 (P4) che presenta una dotazione finanziaria pubblica sovrabbondante rispetto alle esigenze attuali del territorio regionale. Per questa motivazione, inoltre, dalla Misura 4.4 può essere trasferito 1 Meuro di risorse pubbliche per la introdotta Misura 14 (FA 3a).

Infine, si è rilevata l'esigenza di ulteriori 27.572 € per soddisfare obbligazioni assunte nel periodo di programmazione 2007-2013 in transizione sulla Misura 12. Tali risorse sono recuperate dalla Misura 20.

24.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà il soddisfacimento delle obbligazioni assunte e il finanziamento della Misura 14, senza incidere sulla efficacia della misura 4.4.

24.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte determinano una variazione degli indicatori P3 - FA 3a; P4 e P5 – FA 5a.

24.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l'AP.

24.2 Trasferimento delle risorse finanziarie M10 e adeguamento dell' indicatore P4 e della tabella esplicativa della M10

- Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 10

Testo modificato

[....]						
§10.3.10.M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)						
Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	M a i n 60.5%		60.5%		0,00	140.965.000,00 (P4) 116.160.000,00 (P4)
Total					0,00	140.965.000,00 116.160.000,00

[....]

- Sezione 11 : INDICATORE P4

Testo modificato

[....]
§11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura agricola Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.000,00 2.500,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	75.000,00 0,00 63.000,00 0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	75.000,00 0,00 63.000,00 0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	210.000,00 0 170.000,00 0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	20.000,00 0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	233.000,00 00,00 192.000,00 00,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	50.000,00 65.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	88.666,67 100.000,00 0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	208.000,00 00,00 249.000,00 00,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	249.744,00 0 277.316,00 0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00
--	--------------------------------	-----------

[....]

- Sezione 11 : Tabella esplicativa della M10

Testo modificato

[....]

§11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

§11.4.1. Terreni agricoli

§11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superfici e totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità e specifiche 4A	Gestione delle risorse e idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure per ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	5.000,00	4.000,00	X				
10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	10.000,00 00,00 00,00 e 65.000,00	14.000,00		X	X		
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	20.000,00		X				
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	167.000,00 000,00 000,00 e 50.000,00	173.000,00 52.000,00		X	X		
10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	20.000,00 00,00 00,00 e 38.000,00	14.000,00 20.000,00		X	X		
10.1.6 Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	8.000,00	5.000,00	X				

10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	3.00 0.00 0,00		X				
---	--	----------------------	--	---	--	--	--	--

[....]

24.2.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il trasferimento di risorse dalla Misura 10 (P4) a vantaggio della Misura 11 (P4) è determinato dall'effetto di partecipazione ai primi bandi del PSR 2014-2020 attivati nel 2016.

Infatti, nei primi mesi del 2016 sono stati attivati i bandi delle Operazioni 10.1.1 - 10.1.2 -10.1.3 e delle sottomisure 11.1 e 11.2, con una partecipazione maggiore ai bandi per gli impegni connessi all'Agricoltura Biologica rispetto ai Pagamenti Agro Climatico Ambientali. In particolare nell'ambito dell'operazione 10.1.1 si registra una partecipazione inferiore alle attese, la cui causa è attribuibile alla sostanziale "sovrapposizione" con gli analoghi impegni di applicazione dei metodi di produzione integrata previsti dai Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori (OCM Ortofrutta).

Per contro l'adesione agli impegni di introduzione e mantenimento dei metodi di agricoltura biologica si colloca in un contesto di generale crescita commerciale del settore bio, nonché in continuità con l'applicazione di analoghi impegni nei precedenti periodi di programmazione sin dal 1996.

In ogni caso l'attribuzione delle risorse alla Misura 11, con conseguente sottrazione dalla Misura 10, deriva dalle seguenti valutazioni complessivamente considerabili:

- viene eseguita a seguito di emissione di bandi;
- viene eseguita a vantaggio della Misura 11 che prevede Criteri di Selezione, con un relativo meccanismo selettivo.

24.2.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura. Inoltre la stessa viene eseguita con la prospettiva di un vantaggio ambientale maggiore, in considerazione del maggiore contributo dei metodi di agricoltura biologica, rispetto ai Pagamenti Agro Climatico Ambientali, in termini di miglioramento delle condizioni dell'agroecosistema.

24.2.3 Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte determinano una variazione dell' indicatore P4 e della tabella esplicativa relativa alla Misura 10.

24.2.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

24.3 Trasferimento delle risorse finanziarie M11 e adeguamento dell' indicatore P4 e della tabella esplicativa della Misura 11

- **Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 11**

Testo modificato

[....]

§10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-

		2014-2020 (%)	regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	1305/2013, 2014-2020 (%)	2014-2020 (in EUR)	2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Ma i n	60.5%		60.5%		0,00	125.840.000,00 (P4) 150.645.000,00 (P4)
Total						0,00	125.840.000,00 150.645.000,00

[....]

- **Sezione 11 : INDICATORE P4**

Testo modificato

[....]

§11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura agricolo

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.000,00 2.500,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	75.000.000,00 63.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	75.000.000,00 63.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	210.000,00 170.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	20.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	233.000.000,00 192.000.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura	50.000,00

	biologica (11.1)	65.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	88.666,67 100.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	208.000.000,00 249.000.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	249.744,00 277.316,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00

[....]

- **Sezione 11 : Tabella esplicativa della M11**

Testo modificato

[....]

§11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/c onservazione e del carbonio AS 5E
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	178.000.000,00 207.000.000,00	88.667,00 100.000,00		X			
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	30.000.000,00 42.000.000,00	50.000,00 65.000,00		X			

[....]

24.3.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il trasferimento di risorse dalla Misura 10 (P4) a vantaggio della Misura 11 (P4) è determinato dall'effetto di partecipazione ai primi bandi del PSR 2014-2020 attivati nel 2016.

Infatti, nei primi mesi del 2016 sono stati attivati i bandi delle Operazioni 10.1.1 - 10.1.2 -10.1.3 e delle sottomisure 11.1 e 11.2, con una partecipazione maggiore ai bandi per gli impegni connessi all'Agricoltura Biologica rispetto ai Pagamenti Agro Climatico Ambientali. In particolare nell'ambito dell'operazione 10.1.1 si registra una partecipazione inferiore alle attese, la cui causa è attribuibile alla sostanziale "sovrapposizione" con gli analoghi impegni di applicazione dei metodi di produzione integrata previsti dai Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori (OCM Ortofrutta).

Per contro l'adesione agli impegni di introduzione e mantenimento dei metodi di agricoltura biologica si colloca in un contesto di generale crescita commerciale del settore bio, nonché in continuità con l'applicazione di analoghi impegni nei precedenti periodi di programmazione sin dal 1996.

In ogni caso l'attribuzione delle risorse alla Misura 11, con conseguente sottrazione dalla Misura 10, deriva dalle seguenti valutazioni complessivamente considerabili:

- viene eseguita a seguito di emissione di bandi;

- viene eseguita a vantaggio della Misura 11 che prevede Criteri di Selezione, con un relativo meccanismo selettivo.

24.3.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla Misura. Inoltre la stessa viene eseguita con la prospettiva di un vantaggio ambientale maggiore, in considerazione del maggiore contributo dei metodi di agricoltura biologica, rispetto ai Pagamenti Agro Climatico Ambientali, in termini di miglioramento delle condizioni dell'agroecosistema.

24.3.3 Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte determinano una variazione degli indicatori come evidenziati nella relativa sezione.

24.3.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

24.4 Imputazione risorse finanziarie per la Misura 14 e adeguamento degli indicatori P3 – FA 3a, P4 e P5 – FA 5b

- Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 14

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	60.5%		60.5%		0,00	6.050,00 (3A)
Total					0,00	6.050,00

- Sezione 11 : INDICATORE P3, FA 3a

Testo modificato

[....]

§11.1.3.P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

§11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,63
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	8.500,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	11.849.586,78
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	1.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	18.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	360,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	200.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	90.000.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	50,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.000.000,00
M14 -----	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	200,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00

[...]

- **Sezione 11 : INDICATORE P4**

Testo modificato

[...]
§11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura agricolo
Agricoltura
Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.000,00 2.500,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	75.000.000,00 63.000.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	75.000.000,00 63.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	210.000,00 170.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	20.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	233.000.000,00 192.000.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	50.000,00 65.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	88.666,67 100.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	208.000.000,00 249.000.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	249.744,00 277.316,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	150,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000,00

[....]

- **Sezione 11 : INDICATORE P5, FA 5b**

Testo modificato

[....]

§11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

[....]

§11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	0,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
----------------------------	-------------------------------	--------

M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00 1.000.000,00
------------------------------	---	--

[....]

24.4.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta è funzionale ad attribuire risorse alla introdotta Misura 14 (P3 – FA 3a) . Dei 10 Meuro di risorse pubbliche previsti, 1 Meuro proviene dalla Misura 4.4 (P4) e 9 Meuro dalla Misura 16.6 (P5 – FA 5b).

24.4.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica consentirà l'attuazione della Misura 14.

24.4.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica introdotta determinerà la variazione degli indicatori relativi alle Misure 4.4, ovvero P4, e 16.6, ovvero P5 – FA 5b, nonché la valorizzazione degli indicatori conseguenti alla Misura 14, ovvero P3- FA 3a.

24.4.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l'AP in quanto ne persegue gli obiettivi in tema di ambiente e di rispetto delle risorse naturali, ivi compreso il bestiame da allevamento.

24.5 Trasferimento delle risorse finanziarie M16 e adeguamento dell'indicatore P5 – FA 5a e 5b

- Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 16

Testo modificato

§10.3.14. M16- Cooperazione (art. 35)							
Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	M a i n	60.5%		60.5%		0,00	19.965.000,00 (2A) 6.050.000,00 (3A) 6.050.000,00 (5A) 6.050.000,00 (5B) 605.000,00 (5B) 1.210.000,00 (5E)
Total						0,00	39.325.000,00 9.0033.800,00 80.000,00

[....]

- Sezione 11 : INDICATORE P5, FA 5a e 5b

Testo modificato

[....]

§11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

§11.1.5.1. 11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	12,98
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	31.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	238.905,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	507,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	31.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	14.000.000,00 25.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	14.000.000,00 25.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00

§11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	0,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.000.000,00 1.000.000,00

[....]

24.5.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La Misura 16.6 (P5 –FA 5a e 5b) presenta significative difficoltà attuative per la assenza di risorse necessarie alla attivazione della sinergica misura 4.3.b (FA 5a). Si ritiene pertanto eccessiva la dotazione finanziaria ad oggi attribuita (10 Meuro di risorse pubbliche) che può essere diminuita a 1 Meuro di risorse pubbliche senza compromettere l'efficacia della misura. Le risorse residue (9 Meuro di risorse pubbliche) saranno destinati alla introdotta Misura 14 (FA 3a).

24.5.2 Effetti previsti dalla modifica

La proposta consentirà l'attuazione della Misura 14.

24.5.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica introdotta determinerà la variazione degli indicatori relativi alla Misura 16.6, ovvero P5 – FA 5a e 5b, nonché la valorizzazione degli indicatori conseguenti alla Misura 14, come evidenziato nei paragrafi relativi alla misura 14.

24.5.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

24.6 Adeguamento delle risorse finanziarie della Misura 113

- Sezione 10: RISORSE FINANZIARIE MISURA 113

Testo modificato

[....]						
§10.3.17. M113 - Prepensionamento						
Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	60.5%					18.150,002 8.150,00
Total					0,00	18.150,00 28.150,00

[....]

24.6.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Una attività di ricognizione ha evidenziato l'esigenza di ulteriori 10.000 di quota FEASR per il pagamento di obbligazioni assunte nelle precedenti programmazioni.

24.6.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà il soddisfacimento delle obbligazioni assunte.

24.6.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

24.6.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

25. Sezione 13

25.1 Adeguamento alle notifiche/esenzioni Aiuti di Stato

Testo modificato

§ 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Regolamento di esenzione 702/2014 Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e 1.2) Regolamento (UE) n.1407/2013 (sottomisura 1.3)	15.125.000,00	9.875.000,00		25.000.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Regolamento di esenzione 702/2014	7.169.000,00	4.680.586,78		11.849.586,78
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Regolamento di esenzione 702/2014 Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)	4.840.000,00	3.160.000,00		8.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Regolamento di esenzione 702/2014; Regolamento (UE) n.1407/2013	323.675.000,00	211.325.000,00		535.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Regolamento 1407/2013	102.850.000,00	67.150.000,00		170.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia"; Regime di Aiuto n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga Italia"; Regime di Aiuto n. SA. 34199/2012 "Piano digitale – Banda ultra larga"	9.075.000,00	5.925.000,00		15.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Regolamento di esenzione 702/2014 Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1 a 8.5) Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6)	66.550.000,00	43.450.000,00		110.000.000,00
M 9 –Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020	Dotazione da inserire	Dotazione da inserire		Dotazione da inserire
M10 –Pagamenti agro-climatico-ambientali	Regolamento di esenzione 702/2014 Aiuto di Stato SA.50468 (sottomisura 10.2)	Dotazione da inserire	Dotazione da inserire		Dotazione da inserire

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M16 - Cooperazione (art. 35)	Regolamento 1407/2013	39.325.000,00	25.675.000,00		65.000.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	95.590.000,00	62.410.000,00		158.000.000,00
M113 - Prepensionamento					
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria					
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione					
Totale (in EUR)		664.199.000,00	433.650.586,78	0,00	1.097.849.586,78

§ 13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: **Aiuti di Stato SA. 49186;**

Regolamento di esenzione 702/2014

FEASR (in EUR): 15.125.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.875.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 25.000.000,00

§ 13.1.1.1. **Indicazione*:**

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE (per le quali i beneficiari sono operatori forestali e PMI non agricole nelle zone rurali) per gli interventi programmati nell'ambito delle sotto-misure 1.1 *Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, 1.2 *Sostegno per azioni di informazione* e 1.3 *Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale*, nonché per visite di aziende agricole e forestali è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, **rispettivamente art. 38 per le aree rurali e art. 47 per il settore forestale.**

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

§ 13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014

FEASR (in EUR): 7.169.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 4.680.586,78

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 11.849.586,78

§ 13.2.1.1. **Indicazione*:**

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE, per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 2.1, è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che

dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

§ 13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: **Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)** - Regolamento di esenzione 702/2014
FEASR (in EUR): 4.840.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.160.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.000.000,00

§ 13.3.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della misura ai tipi di operazione 3.1- Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni, è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, **rispettivamente art. 48 e art. 49.**

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

§ 13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Regolamento 1407/2013

FEASR (in EUR): ~~(323.675.000,00)~~ **323.070.000,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~(211.325.000,00)~~ **210.930.000,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~(535.000.000,00)~~ **534.000.000,00**

§ 13.4.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE, per gli interventi programmati nell'ambito della sottomisura 4.4 relativi a investimenti non produttivi, è di applicazione il Regolamento di esenzione 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI e di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, per gli investimenti che prevedono la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, è di applicazione il regolamento 1407/2013.

§ 13.5. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento 1407/2013

FEASR (in EUR): 102.850.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 67.150.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 170.000.000,00

§ 13.5.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 6.4 è applicato regime «de minimis» regolamentato dal Regolamento UE 1407/2013 .

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

§ 13.6. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia"; Regime di Aiuto n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga Italia"; Regime di Aiuto n. SA. 34199/2012 "Piano digitale – Banda ultra larga"

FEASR (in EUR): 9.075.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 5.925.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 15.000.000,00

§ 13.6.1.1. Indicazione*:

Per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 7.3 sono di applicazione le seguenti disposizioni:

Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/04/2010.

Regime di Aiuto n. SA. 34199/2012 "Piano digitale – Banda ultra larga" approvato con decisione C(2012) 9833 final del 18/12/2012

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

§ 13.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; **Regolamento (UE) n.1407/2013.**

FEASR (in EUR): 66.550.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 43.450.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 110.000.000,00

§ 13.7.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.1 *sostegno alla forestazione/all'imboschimento* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, **art. 32.**

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.2 *sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, **art. 34.**

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.3 *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* e della sotto-misura 8.4 *Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, **art. 35.**

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.5 *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.6 *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

La misura sarà attuata per la azioni 8.1- 8.2 – 8.3 – 8.4-8.5 secondo quanto indicato dalla esenzione di cui al Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), (M 8): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali
La misura 8.6 sarà attuata in "deminimis", secondo il Reg.(UE) n. 1407/2013

M10.2: La misura è stata esentata SA.50468, regime PSR PUGLIA 2014/2020 - Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura, parte forestale

§ 13.8. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

§ 13.8.1.1. Indicazione*:

NA

§ 13.9. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

§ 13.9.1.1. Indicazione*:

NA

§ 13.10. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; Regolamento di esenzione 651/2014; Regolamento 1407/2013

FEASR (in EUR): ~~(39.325.000,00)~~**33.880.000,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~(25.675.000,00)~~**22.120.000,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~(65.000.000,00)~~**56.000.000,00**

§ 13.10.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE (in questo caso si tratta di aiuti a favore delle aziende forestali) si applicano

- Regolamento di esenzione 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; il Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Orientamenti per la concessione di aiuti di stato nel settore agricolo, 2014/2020 (GUUE C 204/2014)

Relativamente ai regimi di aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dei suddetti regolamenti una notifica sarà effettuata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFEU per essere esaminata alla luce degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in particolare le sezioni 2.6 e 3.10).

§ 13.11. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

FEASR (in EUR): 95.590.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 62.410.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 158.000.000,00

§ 13.11.1.1. Indicazione*:

Relativamente a operazioni finanziabili attraverso i PAL non rientranti nella previsione normativa del Regolamento FEASR, i GAL dovranno applicare i regolamenti di esenzione vigenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e provvederanno alla relativa registrazione al fine di semplificare le procedure e abbreviare i tempi di applicazione dei regimi di aiuto compatibili.

Le misure già esentate dalla regione saranno utilizzate dai GAL e saranno eventualmente riesentate, laddove il budget della misura già esentata superi il 20% del budget esentato.

Per le misure non esentate dal PSR regionale ma attuate dai GAL sarà chiesta una esenzione ai sensi del reg 702/2014 (o reg 651/2014 per le azioni non rientranti, come per aiuti per il settore delle energie rinnovabili) o saranno attuate in deminimis. Per le azioni non presenti nel PSR regionali che necessitano di notifica ai sensi dell'art 108.3 del TFUE, saranno notificate secondo quanto previsto dagli orientamenti per la concessione di aiuti di stato in agricoltura, foreste e zone rurali, 2014-2020.

Nei casi di applicazione del regime di aiuto «de minimis», ai fini del controllo del cumulo di aiuti erogati a titolo «de minimis» a un medesimo beneficiario, la Regione procede a registrare i dati nel registro per gli aiuti «de minimis» nel registro informatico nazionale.

§ 13.12. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

§ 13.12.1.1. Indicazione*:

NA

§ 13.13. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

§ 13.13.1.1. Indicazione*:

NA

§ 13.14. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

§ 13.14.1.1. Indicazione*:

NA

[...]

25.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si è reso necessario adeguare la sezione 13, in base alle notifiche/Aiuti di Stato, ed in base alle modifiche proposte nei paragrafi precedenti.

25.1.2 Effetti previsti dalla modifica

Corretta applicazione della misura secondo quanto previsto dai Regimi degli aiuti di Stato, dal Regolamento di esenzione n. 702/2014 e dal Regolamento (UE) n.1407/2013.

25.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non presenta impatto sugli indicatori.

25.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta non presenta rapporti con l'AP.

26. Sezione 15

26.1 Modifica dei beneficiari

Testo modificato

§15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

[...]

§15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

[...]

I soggetti beneficiari della Misura 20 AT sono la Regione Puglia e l'Organismo Pagatore AGEA

[...]

26.1.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini di una più efficace attuazione del PSR – soprattutto in termini di utilizzo della piattaforma informatica del SIAN - si rende necessario avvalersi della collaborazione dell'Organismo Pagatore AGEA per attività di assistenza tecnica al PSR.

26.1.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà una più rapida risoluzione delle difficoltà attuative del Programma.

26.1.3 Impatto della modifica sugli indicatori

A causa della invarianza della dotazione finanziaria, la modifica proposta non avrà impatto sugli indicatori.

26.1.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.

27. Sezione 19

27.1 Rideterminazione degli importi in transizione

27.2 Spostamento della data ultima di realizzazione delle operazioni al 31.12.2020

Testo modificato

§19 Disposizioni transitorie

§19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Disposizioni transitorie

Descrizione delle condizioni transitorie per misura

In applicazione delle disposizioni contenute nei Regg. (UE) n. 1310/2013 e n. 335/2013 della Commissione, parte dei pagamenti, relativi ad impegni assunti nel periodo 2007-2013, graveranno sul PSR 2014-2020.

Tale regolamento, all'articolo 1 consente agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito dei PSR 2007/2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del Programma, a condizione che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'adozione del PSR 2014-2020. Questa possibilità è assicurata per le misure degli assi 1 e 2 previste anche dal Reg.(UE) n. 1305/2013 per il nuovo periodo di programmazione. Inoltre l'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 e il Reg. (UE) n.807/2014 specifica che le spese, nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito delle stesse misure del Reg. (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di programmazione 2014-2020.

La Regione ha fatto ricorso alle possibilità previste dal regolamento 1310/2013, art. 1 per le misure:

- 111 e 331 collegate alla misura 1 del presente PSR
- 114 collegata alla misura 2 del presente PSR
- 132, 133 collegate alla misura 3 del presente PSR
- 121, , 123, 125 e 216 collegate alla misura 4 del presente PSR
- 112, 311 e 313 collegate alla misura 6 del presente PSR
- 321 e 323 collegate alla misura 7 del presente PSR
- 122, 221, 223, 226 e 227 collegate alla misura 8 del presente PSR
- 211 collegata alla Misura 13 del PSR
- 213 collegata alla Misura 12 del PSR
- 214 azioni 2-3-4-5-7 collegate alla misura 10 del presente PSR
- 214 azione 1 collegata alla misura 11 del presente PSR
- 124 collegata alla misura 16 del presente PSR
- 413 e 421 collegate alla misura 19 del presente PSR
- 511 collegata alla misura 20 del presente PSR
- 113 (misura discontinua)

Nel dettaglio i trascinamenti riguardano:

Misura 1

Per la Misura 1 è prevista la transizione di € 193.600,00 di quota FEASR dalle Misure 111 e 331 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 2

Per la Misura 2 è prevista la transizione di € 42.350,00 di quota FEASR dalla Misura 114 del PSR Puglia 2007-2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 3

Per la Misura 3 è prevista la transizione di € 511.225,00 di quota FEASR dalle Misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 4

Per la Misura 4 è prevista la transizione di **€ 64.856.000,00** di quota FEASR dalle Misure 121, 123, 125 e 216 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, difficoltà di accesso al credito, ritardi per l'acquisizione dei titoli abilitativi, contenziosi, ecc.) non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015 e per i beneficiari pubblici della misura 125 a causa di problemi di ritardo nell'aggiudicazione delle gare di appalto e per il rispetto del Patto di stabilità.

Misura 6

Per la Misura 6 è prevista la transizione di € 1.058.750,00 di quota FEASR dalle Misure 112, 311 e 313 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, accesso al credito) o per contenziosi in essere non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

Misura 7

Per la Misura 7 è prevista la transizione di € 12.100.000,00 di quota FEASR dalle Misure 321 e 323 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

Misura 8

Nell'ambito della misura 8 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti:

- nel periodo di programmazione 2007-2013 (misure 122, 221, 223, 226 e 227 del Reg. (CE) n. 1698/2005);
- nel periodo di programmazione 2000-2006 (misura H del Reg. (CE) n. 1257/99);
- nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 sono pari a € 23.353.000,00 .

Misura 10

Nell'ambito della misura 10 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misura 214 azioni 2-3-4-5-7 del Reg. CE n.1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2015, sono adeguati, ove necessario, secondo le clausole di cui all'art. 46 del Reg. (CE) n.1974/2006 e dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse 2014-2020 sono pari a € 4.356.000,00.

L'ultima annualità di impegno ricade nel 2018.

Misura 11

Le possibilità offerte dal Reg. (UE) n. 1310/2013 sono state utilizzate dalla Regione per assicurare continuità negli aiuti per le aziende che aderiscono al biologico della misura 214. Nell'anno 2015 è stato pubblicato il bando per raccogliere le adesioni alla misura 214 azione 1 "agricoltura biologica" e per la conferma degli impegni assunti nelle annualità precedenti.

I nuovi impegni assunti nel 2015 nel quadro delle misure pluriennali rispettano la normativa del Reg. (CE) n. 1698/05, ossia gli impegni sono assunti per un periodo minimo di 5 anni.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse 2014-2020 sono pari a **€ 8.400.000,00**.

L'ultima annualità di impegno ricade nel 2019.

Misura 12 e Misura 13

Sono state attivate al fine di consentire la transizione nella nuova programmazione 2014-2020, dei pagamenti relativi alle Misure 211 e 213 del PSR Puglia 2007-2013, pari a ~~(€ 157.145,00)~~ **€ 256.050,00** di contributo FEASR.

Misura 16

Per la Misura 16 è prevista la transizione di € 4.446.750,00 di quota FEASR dalla Misura 124 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione i cui beneficiari costituiti da associazioni

temporanee di imprese o di scopo hanno avuto difficoltà a concludere le attività di cooperazione ammesse ai benefici entro il 31/12/2015.

Misura 19

Per la Misura 19 è prevista la transizione di € 6.050.000,00 di quota FEASR dalle Misure 413 e 421 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

Misura 20

Per la Misura 20 è prevista la transizione di € 1.000.000,00 di quota FEASR dalla Misura 511 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel 2015 afferenti ad attività che si concluderanno oltre il termine del 31/12/2015.

Per tutte le misure per le quali sono previsti pagamenti in transizione sono presenti le corrispondenti misure nel PSR 2014-2020, ad eccezione della Misura 113; inoltre per i pagamenti sarà applicato il tasso di partecipazione del FEASR definito per la misura corrispondente. Il sistema di gestione e controllo potrà tracciare le operazioni in regime di transizione. Ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del Reg. (CE) n.1698/2005.

La spesa FEASR complessiva stimata ammonta a **€ 126.651.875,00**.

Le spese in transizione riguardano le Misure: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 16, 19 e 20.

La stima degli importi dei trascinamenti si è basata sui dati puntuali del sistema di monitoraggio (DSS, SIAN e SIAR) e fatte salve le possibili riduzioni dovute a rinunce, revoche o recuperi.

I pagamenti in transizione sul nuovo budget finanziario potranno avvenire con l'avvio della programmazione 2014-2020.

Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati **entro la fine del 2020**.

Per gli impegni relativi alle Misure 12 e 13 gli ultimi pagamenti saranno effettuati **entro la fine del 2020**.

Per gli impegni pluriennali antecedenti il periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020 mentre per gli impegni pluriennali assunti nel periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno nel periodo 2016-2019.

Si precisa che tutte le domande di pagamento che transiteranno al periodo di programmazione 2014-2020 saranno identificate e tracciate mediante sistemi di gestione e controllo in relazione alla domanda di aiuto e al bando di origine e verranno rendicontate con la quota FEASR prevista nella programmazione 2014-2020, utilizzando quindi i nuovi tassi di cofinanziamento FEASR.

Nella tabella sotto riportata viene indicata per ciascuna misura della programmazione 2014-2020 la correlazione e la coerenza con le misure della programmazione 2007-2013 e precedenti per le quali sono stati assunti impegni nel corso del 2014 e 2015.

§19.2 Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	193.600,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	42.350,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	511.225,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	58.201.000,00 64.856.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.058.750,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	12.100.000,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	23.353.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	4.356.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	6.142.500,00 8.400.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	151.095,00 167.777,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	6.050,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	4.446.750,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	6.050.000,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.000.000,00
M113 - Prepensionamento	18.150,00 28.150,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	117.630.470,00 126.651.875,00

27.2.1 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Una ulteriore valutazione delle operazioni in transizione dalla programmazione 2007-2013 ha reso necessaria una modifica della sezione 19 con un incremento di risorse per la Misura 4 – in funzione di operazioni a valere sulla ex Misura 125 -, per la Misura 11 e per la Misura 12.

Inoltre, il sussistere di difficoltà realizzative soprattutto per gli enti pubblici rende necessario una traslazione al 31.12.2020 del termine ultimo per l'esecuzione degli interventi a valere sulle misure strutturali.

27.2.2 Effetti previsti dalla modifica

La modifica consentirà il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nel precedente periodo di programmazione e il pieno completamento delle operazioni.

27.2.3 Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica proposta non ha impatto sugli indicatori.

27.2.4 Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta - per la sua natura meramente attuativa - non presenta rapporti con l'AP.